



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Sentenza Tribunale di Vicenza n. 1148/17 – Impugnazione in appello -
Affidamento incarico patrocinio legale -

L'anno 2017 il giorno NOVE del mese di MAGGIO
alle ore 16.00 nella residenza Comunale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è riunita sotto la presidenza del Sindaco signor **Riccardo Poletto** e nelle persone dei signori Assessori:

		PRESENTE
Roberto Campagnolo	<i>Vice Sindaco</i>	<u>SI</u>
Erica Bertoncello	<i>Assessore</i>	<u>SI</u>
Giovanni Battista Cunico	<i>Assessore</i>	<u>SI</u>
Oscar Mazzocchin	<i>Assessore</i>	<u>NO</u>
Linda Munari	<i>Assessore</i>	<u>SI</u>
Angelo Vernillo	<i>Assessore</i>	<u>SI</u>

con l'assistenza del *Segretario Generale dott. Antonello Accadia*

PARERI

AREA URBANISTICA	
PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000	
(Firma) <u>Walter Stocco</u>	data <u>3/5/2017</u>
<i>ing. W. Stocco</i>	
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	
PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000	
(Firma) <u>[Signature]</u>	data <u>08 MAG. 2017</u>
<i>dott. F. Benacchio</i>	
SEGRETARIO GENERALE	
PARERE FAVOREVOLE PER LA LEGITTIMITA' AI SENSI ART. 35 - 7° COMMA STATUTO COMUNALE	
(Firma) <u>[Signature]</u>	data <u>9/5/2017</u>
<i>dott. A. Accadia</i>	

Accertata l'acquisizione dei pareri e riconosciuta legale l'adunanza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Bassano del Grappa è risultato soccombente nel giudizio avanti al Tribunale di Vicenza promosso con ricorso in opposizione ad ingiunzione di pagamento (ex R.D. n. 639/2010 art. 3-D.lgs n. 150/2011) dal sig. Moresco Bruno avverso la diffida/intimazione di pagamento dirigenziale Area V-Urbanistica datata 13.11.2015, con la quale si intimava/ingiungeva al medesimo, e per quel che qui interessa (in solido con il sig. Cavalli Remigio) il pagamento della somma di euro 21.910,76 a titolo di rimborso al Comune delle spese di esecuzione in danno della rimozione dei rifiuti effettuata dal Comune stesso d'ufficio ex art. 192, c.3, d.lgs. n. 152/06, nel relativo procedimento amministrativo di cui all'art. 192 cit., nell'immobile sito a Campese denominato "ex Conceria Finco" (prat. n. 27498/11), diffida/intimazione, seguita, quindi, dalla relativa conseguente formale ordinanza/ingiunzione dirigenziale di pagamento Area V - n. 114/2016 del 14.04.2016, per la medesima causale, di euro 21.929,12 notificata, per quel che qui interessa, al medesimo sig. Moresco Bruno il 26.04.2016 come risulta agli atti (formalmente non impugnata);

Dato atto, infatti, che il Tribunale di Vicenza con sentenza n. 1148/2017 del 14.03.2017, pubblicata il 14.03.2017, ha annullato il provvedimento opposto;

Precisato che il Comune nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Vicenza si era formalmente costituito tramite il patrocinio legale dell'avv. Piercarlo Mantovani con studio ad Asiago Via J. Scajaro n. 1 per le ragioni illustrate nella relativa D.G.C. n. 249/16 di costituzione in primo grado a cui si rinvia e che nella presente sede e, a maggiore ragione, per l'instaurando giudizio di appello in secondo grado avanti alla Corte di Appello di Venezia, si confermano;

Dato atto, infatti, che il medesimo legale risulta già profondamente a conoscenza della materia del contendere avendo patrocinato il Comune, oltre che nel giudizio di primo grado sfociato nella sentenza indicata, in diversi contenziosi che il medesimo sig. Moresco ha promosso relativamente al medesimo procedimento di rimozione dei rifiuti di cui trattasi, essendo quindi ragionevole, opportuno ed economico rivolgersi al medesimo professionista anche per impugnare la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1148/2017 citata;

Ritenuto, infatti, necessario impugnare la sentenza citata ritenendola assolutamente erronea e pregiudizievole sotto diversi profili, non solo economici, ma anche squisitamente giuridici e cioè per evitare che il principio in essa espresso diventi incontrovertibile, passando in cosa giudicata, rischiando anche di provocare pericolosi riflessi, sia pure indiretti, pure su altri analoghi procedimenti avviati con le medesime modalità;

Considerato, alla luce di quanto sopra, necessario impugnare con urgenza, stante la scadenza del termine breve di impugnazione (30 giorni), in secondo grado avanti alla Corte di Appello di Venezia la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1148/2017 del 14.03.2017, pubblicata il 14.03.2017, resa nel giudizio di primo grado promosso dal sig. Moresco Bruno contro il Comune di Bassano del Grappa come sopra precisato, per difendere la legittimità degli atti impugnati e annullati e quindi per tutelare gli interessi ed il credito del Comune in modo tale poi da potere procedere con le azioni esecutive coattive di riscossione ai sensi di legge, tanto più trattandosi di credito originato da un'esecuzione d'ufficio in danno eseguita ai sensi dell'art. 192, c. 3, d.lgs. n. 152/06 a seguito di inottemperanza alla presupposta ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti n. 128/2012 del procedimento di cui trattasi, e quindi di atto dovuto (art. 192 c. 3, u.c. d.lgs. n. 152/06 cit. "*Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate*");

Considerato che questa Amministrazione Comunale è sprovvista di un'avvocatura civica e che, quindi, ha la necessità di ricorrere a professionisti/legali esterni in caso di controversie legali/giudiziarie;

Ritenuto, pertanto, necessario e opportuno conferire l'incarico legale di impugnare, rappresentare e difendere il Comune nel giudizio di appello di cui trattasi avanti alla Corte di Appello di Venezia al medesimo patrocinatore legale in primo grado, avv. Piercarlo Mantovani, per le ragioni sopra espresse ed essendo il medesimo anche dotato di una conoscenza specialistica trasversale in materia ambientale e civilistica;

Richiamata la determinazione dirigenziale Area V-Urbanistica n. 423/2016 di istituzione ed approvazione dell'*Avviso per la formazione di un elenco di soggetti idonei al conferimento di incarichi professionali per la rappresentanza e difesa legale dell'Area V-Urbanistica*, pubblicato sul sito istituzionale, nonché il relativo "*Elenco per la rappresentanza e difesa legale Area V Urbanistica*", anch'esso pubblicato sul sito istituzionale;

Visto al riguardo l'offerta economica di preventivo datata 03.05.2017, e versata agli atti, presentata dall'avv. Piercarlo Mantovani del foro di Vicenza con studio ad Asiago Via J. Scajaro n. 1, onnicomprensiva pari a euro 4.599,86, incluse spese generali, CPA 4%, IVA 22% e contributo unificato di euro 382,50;

Dato atto che il suddetto corrispettivo offerto risulta essere congruo ed economico considerato il valore economico dell'affidamento e che rispetto agli scaglioni tariffari di cui al D.M. n. 55/2014 sono applicati i minimi, con ulteriore riduzione del 10% dei medesimi, da imputarsi al bilancio c.e., al Capitolo 120005 "Spese per incarichi legali – Area 5" rispetto agli scaglioni delle corrispondenti voci previste dal D.M. n. 55/2014, e che, tra l'altro, il legale risulta iscritto nel suddetto *Elenco per la rappresentanza e difesa legale Area V Urbanistica*;

Richiamato, per quanto riguarda la propria competenza in materia di vertenze legali, in particolare l'art. 28, lett. p) del vigente Statuto Comunale;

Ritenuto, quindi, alla luce di tutto quanto sopra impugnare in appello avanti alla Corte di Appello di Venezia la sentenza del Tribunale di Vicenza di primo grado n. 1148/2017 resa nel giudizio promosso dal sig. Moresco Bruno contro il Comune di Bassano, per sostenere la legittimità degli atti contestati e dell'azione amministrativa, conferendo il relativo incarico di patrocinio legale di rappresentanza e difesa del Comune e relativo mandato *ad litem* all'avv. Piercarlo Mantovani del foro di Vicenza, con Studio Legale ad Asiago in S. Scajaro n. 1, verso il corrispettivo offerto onnicomprensivo di euro 4.599,86, incluse spese generali, CPA 4%, IVA 22% e contributo unificato di euro 382,50;

Dato atto che il Sindaco *pro tempore*, Riccardo Paletto procederà alla sottoscrizione del relativo mandato *ad litem* o, in sua assenza, ed in conformità a quanto dispone il vigente Statuto comunale (art. 30), il Vice Sindaco, Roberto Campagnolo, mandato *ad litem* comprensivo ex art. 84 c.p.c. di ogni e più ampia facoltà, compresa quella di reclamo, opposizione ed esecuzione, sospensiva e di impugnazione avanti la Corte di Cassazione, e di sottoscrivere gli atti relativi, transigere, impugnare e rinunciare agli atti, conciliare, proporre domande riconvenzionali, proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, di chiamare terzi in causa e accettare rinunce, incassare e quietanzare, deferire e riferire giuramenti, farsi sostituire da altri procuratori cui vengono date le stesse facoltà, facoltà specificate nel relativo mandato *ad litem* a cui si rinvia;

Dato atto che il presente incarico legale comprende anche l'obbligo da parte del suddetto avvocato del rigoroso rispetto ed applicazione della normativa riguardante la riservatezza e la tutela dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/03 e s.m.i., nonché l'obbligo del rigoroso rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e relativa D.G.C. n. 331/2013, pubblicato sul sito istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente- del Comune e

facente parte integrante dell'incarico legale medesimo con relativi effetti risolutivi in caso di violazione;

Dato atto che a tutti gli atti esecutivi/gestionali conseguenti ed inerenti la presente deliberazione provvederà il dirigente competente per materia;

Vista la delibera di C.C. n. 113 del 29.12.2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019;

Vista la delibera di G.C. n. 72 del 28.03.2017 ad oggetto di approvazione del PEG 2017-2019;

Tutto ciò premesso,

Visto l'art. 147 *bis* del D.Lgs 267/2000 e dato atto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa alla base del presente atto;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 27, 28 lett. p), 35 e 39 dello Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) Per le ragioni in premessa indicate e qui richiamate e facenti parte integrante del presente provvedimento, di impugnare in secondo grado avanti alla Corte di Appello di Venezia la sentenza del Tribunale di Vicenza di primo grado n. 1148/2017 del 14.03.2017, pubblicata il 14.03.2017, resa nel giudizio promosso dal sig. Moresco Bruno contro il Comune di Bassano del Grappa, per sostenere la legittimità degli atti contestati e dell'azione amministrativa;

2) di conferire, per le ragioni su indicate, il relativo incarico di patrocinio legale di rappresentanza e difesa del Comune nell'instaurando giudizio di appello e relativo mandato *ad litem* all'avv. Piercarlo Mantovani del foro di Vicenza, con Studio Legale ad Asiago in S. Scajaro n. 1, verso il corrispettivo offerto onnicomprensivo di euro 4.599,86, incluse spese generali, CPA 4%, IVA 22% e contributo unificato di euro 382,50;

3) di conferire al legale suddetto il relativo mandato *ad litem* comprensivo ex art. 84 c.p.c. di ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di reclamo, opposizione ed esecuzione, sospensiva e di impugnazione avanti la Corte di Cassazione, e di sottoscrivere gli atti relativi, transigere, impugnare e rinunciare agli atti, conciliare, proporre domande riconvenzionali, proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, di chiamare terzi in causa e accettare rinunce, incassare e quietanzare, deferire e riferire giuramenti, farsi sostituire da altri procuratori cui vengono date le stesse facoltà, facoltà specificate nel relativo mandato *ad litem* a cui si rinvia;

4) di dare atto che il Sindaco *pro tempore*, Riccardo Poletto, procederà alla sottoscrizione del relativo mandato *ad litem* o, in sua assenza, ed in conformità a quanto dispone il vigente Statuto comunale (art. 30), il Vice Sindaco, Roberto Campagnolo;

5) di prenotare l'impegno di spesa onnicomprensivo di euro 4.599,86 a favore del su indicato avvocato, da imputarsi al capitolo 120005 "Spese per incarichi legali – Area 5", cod. ministeriale 8.01.1.0103 del bilancio c.e.;


6) di dare atto che ai provvedimenti ed atti gestionali/esecutivi conseguenti e successivi al presente incarico ed alla presente controversia provvederà, per quanto di competenza, il Dirigente dell'Area V-Urbanistica;

7) di specificare che i pareri di cui agli artt. 49 e 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 27, 35 e 39 dello Statuto Comunale sono espressi sul frontespizio della presente deliberazione;


8) di dichiarare la presente deliberazione con votazione unanime e separata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, poiché sta scadendo il termine breve di impugnazione essendo già stata notificata presso il procuratore costituito in primo grado la sentenza di cui trattasi.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE





Copia su supporto informatico, costituita da un esemplare e da numero__//_ allegati per complessive numero_6_facciate, conforme all'originale di documento formato dal Comune di Bassano del Grappa su supporto analogico, ai sensi dell'articolo 23 - ter del Decreto legislativo n. 82/2005.

Bassano del Grappa, 9 maggio 2017

*Firmato digitalmente dall'incaricato
Ida Canton*